



Guardia di Finanza
QUARTIER GENERALE
Ufficio Amministrazione

ATTO AUTORIZZATIVO NR. 1262 DEL 07/05/2018

OGGETTO: Affidamento in concessione ai fini di protezione sociale del servizio di “gestione dei Centri Estivi” presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza – Circolo di Villa Spada e Stabilimento balneare Lido del Finanziere – Roma. CIG: 743053604A

Provvedimento di esclusione:
Associazione Culturale “La Casetta di Omar”.

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

VISTI:

- il R.D. del 18.11.1923 n. 2440;
- il R.D. 23.5.1924, n. 827;
- il Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24 ottobre 2014, n.181;
- la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33;
- il Decreto Legislativo nr. 50/2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la Direttiva per la gestione degli Organismi di Protezione Sociale del Corpo della Guardia di Finanza nr. 446000 del 22/12/1998;

POSTO

che gli operatori economici sono tenuti al **pagamento della contribuzione** quale condizione di **ammissibilità** alla procedura di selezione del contraente e devono **dimostrare di avere versato la somma** dovuta a titolo di contribuzione entro il termine di scadenza di presentazione dell’offerta;

CONSTATATO

che dall’esame della documentazione amministrativa dell’Associazione Culturale “La Casetta di Omar”, la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto ha rilevato la mancanza del documento attestante **l’assolvimento del predetto contributo;**

CONSIDERATO

che con il foglio n. 123086 del 23/04/2018 la S.A., in adempimento all’art.83, comma 9 “soccorso istruttorio, ha invitato l’Associazione Culturale “La Casetta di Omar” a presentare il documento attestante l’assolvimento del contributo **ricordando che lo stesso ha valenza qualora sia stato effettuato entro i termini stabiliti** dal disciplinare

ovvero entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (16/04/2018 ore 13:00);

CONSIDERATO che, in risposta, l'Associazione Culturale ha inviato copia della ricevuta di pagamento effettuata, però, in data 02/05/2018 ossia dopo la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;

TENUTO CONTO che la suddetta circostanza costituisce tassativa causa di esclusione **non sanabile**, come da recente Sentenza del Cons. St., Sez. III, 13/03/18, n. 1572 che, tra l'altro, recita: *"...la partecipazione dell'operatore economico alla gara in questione era perciò assoggettata al pagamento del contributo ex art. 1 comma 67, l. n. 266 del 2005 a pena di esclusione. Né tale carenza avrebbe potuto essere sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una "condizione di ammissibilità dell'offerta" e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge"*;

VISTO il verbale della Commissione di gara nr. 4 del 17/04/2018 nell'ambito del quale è stata evidenziata l'irregolarità dell'Associazione Culturale "La Casetta di Omar" mantenendo cautelato il rimanente plico dell'offerta economica;

DETERMINA

- di approvare il verbale nr. 4 del 17/04/2018 della Commissione di valutazione delle offerte;
- per le ragioni esposte in narrativa, l'esclusione dal prosieguo della procedura di affidamento in concessione per finalità di protezione sociale, del servizio di "gestione dei Centri Estivi" presso il Centro Logistico della Guardia di Finanza – Circolo di Villa Spada e Stabilimento balneare Lido del Finziere – Roma, della l'Associazione Culturale "La Casetta di Omar" , Via del Porto di Roma – 00121 Ostia Lido (RM);

ATTESTA

che all'interessata sarà data formale comunicazione dell'esclusione ai sensi dell'art. 76, 5° comma, lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016, mediante notifica del presente provvedimento;

AVVISA

che ai sensi dell'art. 120, comma 2bis del D. Lgs. nr. 104/2010 (codice del Processo Amministrativo) il provvedimento di esclusione va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.

f.to

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
(Gen. B. Alberto Reda)